

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E FINALITA'

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale "Teatro dell'Ortica", in seguito denominata per brevità "Associazione", ai sensi della Legge n. 383/200 e della Legge Regionale n. 42/2012.

L'Associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

L'Associazione di Promozione Sociale "Teatro dell'Ortica" è un'associazione di persone senza fini di lucro, costituita con durata illimitata, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della formazione, promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili, a favore di soggetti con handicap, con disabilità, in condizioni economico-familiari disagiate e di altre fasce sociali deboli (minori a rischio, anziani in situazione di disagio, detenuti e pazienti psichiatrici) di seguito denominati "beneficiari", allo scopo di inserirli nel tessuto sociale in vista di una piena integrazione che consenta loro di vivere autonomamente e dignitosamente.

L'Associazione intende principalmente svolgere le attività necessarie per:

1. attività e servizi integrativi nell'ambito degli aspetti educativi e riabilitativi per soggetti portatori di handicap;
2. attività di recupero sociale per le seguenti fasce deboli: anziani in situazione di disagio, disabili, detenuti, minori a rischio, psichiatrici;
3. realizzazione di laboratori teatrali e spettacoli indirizzati ad anziani in situazione di disagio, disabili, detenuti, minori a rischio, psichiatrici;

4. attività educative e di animazione in contesti socio-educativi e sanitari;
5. collaborazione con scuole, università ed enti di formazione per attività a favore di soggetti con handicap, con disabilità, in condizioni economico-familiari disagiate e di altre fasce sociali deboli (minori a rischio, anziani in situazione di disagio, detenuti e pazienti psichiatrici).

L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di formazione, promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle a essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il perseguimento dei fini sopra elencati, l'Associazione può promuovere occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

La sua finalità prettamente solidaristica e sociale è sancita dai principi di aconfessionalità ed apoliticità che la caratterizzano.

## ARTICOLO 2

### SEDE

L'Associazione ha sede in Genova. Le variazioni di sede non comportano modifiche statutarie ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

## ARTICOLO 3

### PATRIMONIO SOCIALE - ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fonda-

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 50,00 (cinquanta/00) cad.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori e dai soci ordinari;
- erogazioni liberali effettuate da soci o da soggetti estranei all' Associazione (pubblici o privati);
- entrate da progetti ed iniziative connesse agli scopi statutari;
- da eventuali introiti occasionali realizzati in occasione delle raccolte fondi organizzate in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e di ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. In prima applicazione l'anno sociale inizia il giorno della costituzione dell'Associazione e termina il 31 dicembre 2015.

Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota minima da corrispondere da parte dei soci, che non può comunque essere inferiore ad Euro 20,00 (venti/00).

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione al suddetto titolo.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise

di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### ARTICOLO 4

#### SOCI

Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci tutti i cittadini che, accettandone i fini istituzionali, collaborino, partecipino o sostengano l'attività. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- a) Socio fondatore;
- b) Socio ordinario;
- c) Socio benemerito.

I Soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione.

I Soci ordinari sono coloro che, a domanda, sono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo, versano regolarmente la quota sociale (che non è rivalutabile né trasmissibile) ovvero partecipano alla vita dell'Associazione prestando la propria attività o collaborazione.

I Soci benemeriti sono coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno alla Associazione hanno dato un notevole contributo al perseguimento dei fini istituzionali.

L'adesione all'Associazione in qualità di socio è a tempo indeterminato e attribuisce ai soci maggiorenni di tutte le categorie il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e più in generale per quanto previsto dal successivo art. 8 del presente Statuto.

#### ARTICOLO 5

#### AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende aderire all'Associazione quale socio deve rivolgere domanda scritta al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego e la sua decisione è insindacabile.

Trascorso un mese dall'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo, il Socio ordinario è tale a tutti gli effetti e gode di tutti i diritti attivi previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio direttivo delibera di propria iniziativa, qualora ne ravvisi i presupposti ed in conformità alle norme regolamentari vigenti, la nomina dei Soci benemeriti, i quali non sono tenuti al versamento della quota sociale annua.

#### ARTICOLO 6

#### CESSAZIONE DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per morosità a causa di omesso versamento della quota sociale annua. La relativa deliberazione è adottata dal Consiglio direttivo. I Soci decaduti per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate;
- c) per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo nel caso in cui il Socio abbia posto in essere azioni ritenute disonorevoli all'interno o all'esterno dell'Associazione o che comunque abbia tenuto comportamenti lesivi dell'onore o della reputazione dell'Associazione stessa o in contrasto con il regolare svolgimento dell'attività o con il fine che essa persegue ovvero che

M3 E  
S  
D  
CP



abbia dato causa o sia concorso a dar causa all'irregolare funzionamento dell'Associazione od a gravi irregolarità di gestione od a gravi violazioni di leggi statali o regionali o regolamenti di Enti pubblici.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata e nei casi di particolare gravità, ritenuta tale dal Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, ha effetto immediato. Nel caso in cui il destinatario del provvedimento non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; l'azione non sospende l'efficacia della delibera del consiglio direttivo.

Il socio ordinario, con comunicazione scritta da notificare al Consiglio direttivo, può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui il Consiglio direttivo riceva la notifica della suddetta comunicazione.

## ARTICOLO 7

### ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale degli aderenti all'Associazione;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato esecutivo;
- e) Il Tesoriere.

Non possono ricoprire cariche sociali coloro che abbiano riportato condanna per delitti non colposi.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito, con possibilità di essere

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'S' at the top, followed by 'MB', 'G', 'AP', and 'RP'.

rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle loro funzioni.

## ARTICOLO 8

### L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione delle sue convocazioni.

L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in sessione ordinaria a seguito di convocazione del Presidente oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo o dei soci.

L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in sessione straordinaria a seguito di convocazione del Consiglio direttivo su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio direttivo presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione è effettuata almeno dieci giorni prima della riunione mediante avviso scritto da inviare ai Soci a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo posta telematica e reso noto mediante affissione nella sede sociale. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti gli aderenti all'associazione e si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo.

L'Assemblea generale dei Soci in sessione ordinaria:

- a) discute ed approva la relazione morale e finanziaria sull'attività svolta nell'anno sociale trascorso;
- b) discute ed approva il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) discute ed approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;

- d) nomina, con votazione segreta, i componenti del Consiglio direttivo;
- e) ratifica la delibera di esclusione dei Soci adottata dal Consiglio direttivo;
- f) decide su tutte le questioni che il Consiglio direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dai Soci nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;
- g) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- h) approva i regolamenti dell'Associazione.

1. L'Assemblea generale dei Soci in sessione straordinaria:

- a) delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e su quelle proposte dai Soci;
- c) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea decide a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti.

Lo Statuto sociale può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci adottata a maggioranza dei 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorrono i tre quarti degli aventi diritto al voto.

Possono prendere parte all'Assemblea con diritto di parola e di voto, purché in regola con il versamento della quota sociale annua, tutti i Soci.

MS  
G  
A  
P



Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da un componente del Consiglio direttivo. Il Presidente incarica un Socio o un componente del Consiglio direttivo di fungere da Segretario.

Le votazioni, ad esclusione di quella relativa alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo, avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni prese validamente a norma del presente Statuto vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti e non possono essere revocate o modificate se non a seguito di una successiva deliberazione dell'Assemblea stessa.

#### ARTICOLO 9

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONI

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea generale dei Soci.

È preposto al buon funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo della Associazione ed a tal fine è investito dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Ha facoltà di assumere le iniziative e di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il perseguimento degli scopi sociali e per il buon andamento dell'Associazione, esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto attribuiscono all'Assemblea generale dei Soci.

Il Consiglio direttivo inoltre:

- a) esamina le domande di ammissione o dimissioni dei Soci ordinari e delibera su di esse;
- b) stabilisce la quota sociale annua nonché i criteri per la determinazione dei compensi in favore di eventuali lavoratori dipendenti ovvero collaboratori e dei rimborsi spese in favore dei soci che prestino a titolo gratuito la loro opera per il conseguimento dei fini sociali;

- c) elegge nel proprio seno il Presidente dell'Associazione, un Vicepresidente che è anche Vicepresidente dell'Associazione, un Segretario ed un Tesoriere ed assegna eventuali altri incarichi determinandone le funzioni, le competenze e le responsabilità;
- d) fissa la data dell'Assemblea generale dei soci in sessione ordinaria;
- e) stipula accordi di collaborazione con Associazioni, Enti pubblici e privati;
- f) decide in merito alla stipulazione di contratti di lavoro subordinato che possano interessare l'Associazione per il perseguimento dei propri fini o di collaborazioni temporanee;
- g) decide tutte le altre questioni che interessano l'Associazione ed i Soci.

#### ARTICOLO 10

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un numero non inferiore a tre e non superiore a nove membri eletti dall'Assemblea generale dei Soci, tutti in regola con il versamento della quota sociale annua.

Ciascun Socio può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei candidati. Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio fra i Soci che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere anziano e sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Se il Consiglio deve deliberare solo su questioni che rientrano nel punto e) dell'art. 9 (nove) del presente Statuto, e che non presentino aspetti o problematiche complesse, la riunione può essere sostituita da ordini del giorno, osservazioni e manifestazioni di volontà redatte per iscritto e trasmesse per via telematica. Il testo stampato di tali mail dovrà essere allegato al verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2 Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi in sua vece presiede.

Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente almeno due volte l'anno ed inoltre ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti.

In casi di necessità e urgenza che non consentano la tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, il Presidente può deliberare su materie di competenza del Consiglio. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri dei Soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei Soci.

Il Tesoriere si incarica della tenuta dei libri e tiene aggiornata la contabilità.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e gratuito, salvo il rimborso delle spese dagli interessati anticipate per conto dell'Associazione nell'esplicazione del loro mandato.

#### ARTICOLO 11

##### IL CONSIGLIO DIRETTIVO: DIMISSIONI E DECADENZA

In caso di dimissioni o mancanza per qualsiasi causa di uno o più dei componenti del Consiglio direttivo, comunque in numero non superiore a quattro, la sostituzione nella carica avviene secondo l'ordine di graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, purché detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti.

Qualora vengano a mancare totalmente o in parte tali presupposti il Consiglio direttivo continua a funzionare sino alla prima Assemblea generale dei Soci in sessione ordinaria, che viene convocata entro venti giorni, nel corso della quale si provvede alla reintegrazione dei

5  
MB  
S  
P  
P

Consiglieri mancanti per elezione a maggioranza di voti.

Le dimissioni o la mancanza per qualsiasi causa di almeno cinque componenti del Consiglio direttivo, anche non contemporaneamente, comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione entro trenta giorni dell'Assemblea generale dei Soci per le nuove elezioni da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea.

In caso di dimissioni o mancanza per qualsiasi causa del Presidente dell'Associazione le sue mansioni vengono espletate dal Vicepresidente sino a quando l'Assemblea generale dei soci, appositamente convocata entro trenta giorni, non abbia eletto un nuovo Consigliere secondo le modalità sopra citate. Il Consiglio provvederà nella prima riunione, da tenersi entro 20 giorni, ad eleggere il nuovo Presidente.

Tutti i membri del Consiglio sono tenuti a rispondere e ad intervenire alle convocazioni.

In caso di tre assenze consecutive ingiustificate di un componente del Consiglio lo stesso decade e gli subentra il primo dei non eletti ai sensi del primo comma del presente articolo.

Qualora l'Assemblea generale dei Soci non approvi la "Relazione morale e finanziaria" del Consiglio direttivo, il Presidente e l'intero Consiglio decadono, ma rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea generale dei soci in sessione straordinaria che deve essere convocata entro 30 giorni dalla data di decadenza e le nuove elezioni dovranno aver luogo entro i 15 giorni successivi.

L'intero Consiglio direttivo ovvero uno o più dei suoi componenti decadono, inoltre, nel caso in cui i predetti abbiano dato causa o siano concorsi a dar causa all'irregolare funzionamento dell'Associazione od a gravi irregolarità di gestione od a gravi violazioni di leggi statali o regionali o regolamenti di Enti pubblici. La decisione spetta all'Assemblea generale dei Soci a maggioranza degli aventi diritto al voto, che provvederà altresì alla nomina del nuovo

g  
AP  
M3  
m

Consiglio direttivo ovvero alla sostituzione dei componenti decaduti.

## ARTICOLO 12

### IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Resta in carica tre anni e può essere rieletto. Su deliberazione del consiglio direttivo, può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo, vigila e controlla tutti gli organi sociali.

Il Presidente può deliberare in caso di necessità ed urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva ed in tale sede dovrà essere verificata la sussistenza degli estremi della necessità ed urgenza tali da legittimare l'intervento del Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente i suoi poteri vengono esercitati dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

### ARTICOLO 13

#### ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

A cura del Consiglio Direttivo ogni anno deve essere obbligatoriamente redatto il bilancio d'esercizio o rendiconto economico-finanziario annuale.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato esecutivo deve redigere il progetto di bilancio d'esercizio, avendo cura di evidenziare in esso i beni, i contributi, i lasciti e tutto quanto ricevuto dall'Associazione.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea decide sull'approvazione del bilancio a maggioranza dei voti.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, e il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

### ARTICOLO 14

#### AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### ARTICOLO 15

#### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei Soci aventi diritto al voto.

Lo stesso numero di soci è necessario per richiedere la convocazione dell'Assemblea generale dei Soci per deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione.

Le eventuali attività, i beni e quanto altro di proprietà dell'Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, dovranno essere destinati ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ARTICOLO 16**

**MODIFICHE STATUTARIE**

Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci adottata a maggioranza dei 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

**ARTICOLO 17**

**RINVIO ALLA LEGGE**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alla legge n. 383/2000, al D.lgs. N. 460 del 1997, alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

GENOVA 21/04/2015

*Mahtela  
Mio Bonni R.  
Deve Sora  
A. Spini  
Gab. Muelner*

*Yves...*  
23 APR 2015 n° 238  
pagamento F.I. Euro 6900  
*Chino...*  
*Luigi...*  
*Luigi...*  
*Am...*

